



Città di Castenaso

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 in data 24/07/2025

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Pag.	Art.	DESCRIZIONE	Pag.
	CAPO I - PRINCIPI GENERALI			CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1	Oggetto e norme di riferimento	2	11	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	8
2	Definizioni	3	12	Modalità da adottare per i dati registrati	9
3	Finalità e sistemi di sorveglianza	3			
4	Diretta visualizzazione delle immagini	4			
5	Trattamento dei dati personali	4			
	CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO			CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	
6	Informativa	6	13	Pubblicità del regolamento	10
7	Responsabile del trattamento interno	7	14	Rinvio dinamico	10
8	Funzioni del responsabile	7	15	Entrata in vigore	10
9	Personne autorizzate ad accedere alla sala di controllo	7			
10	Nomina dei designati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	8			

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza ed altri apparati di acquisizione delle condotte violative delle norme vigenti, attivati e/o di prossima attivazione nel territorio del Comune di Castenaso.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - **A.I.A.T. (Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale)** accordo provvisorio del 09.12.2023.
 - **Legge 9 ottobre 2023, n. 137.** Novità in materia ambientale. Abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti posti in essere da cittadini.
 - **Linee Guida 3/2019** sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza - Adottate dall'EDPB (European Data Protection Board - Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) in assemblea plenaria il 10 Luglio 2019;
 - **D.L. 04.10.2018, n. 113** Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
 - **D.Lgs. 10.08.2018, n. 101** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - **D.Lgs. 18.05.2018, n. 51 recante:** *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*
 - **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018,** recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - **D.L. 20.02.2017, n. 14** - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
 - **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 - **Legge 15 luglio 2009, n. 94** - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
 - **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11,** recante: *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"*, ed in particolare dall'art. 6;
 - **Legge n. 125/2008** (legge conversione D.L. n. 92/2008, c.d. "decreto sicurezza");
 - **Decreto del Ministero dell'Interno** 5 Agosto 2008;
 - **Circolare del Ministero dell'Interno** dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;

- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni;
- **Artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per “**titolare**”, il Sindaco pro-tempore del Comune di Castenaso (BO), cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali e/o altri soggetti appositamente individuati e preposti al trattamento dei dati personali;
- f) per “**designati**” e/o “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “**sala server**”, il locale chiuso al pubblico ove vengono conservati i server di registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio;
- m) per “**centrale operativa**”, il locale del Comando della Polizia Locale ove è possibile visualizzare in diretta ed in differita le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio.

Art. 3 - Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’impianto di videosorveglianza attivo nel territorio, gestito dal Comune di Castenaso - Servizio/Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale nonché a quella delle forze dell’ordine (locale caserma dei Carabinieri di Castenaso), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica ai sensi dell’art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il presente regolamento è basato sulla Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35 del GDPR, redatto dallo Studio Professionale Perani Pozzi Associati, acquisito al protocollo comunale n. 25707 in data 11/07/2025, che ha carattere strettamente riservato ed è depositato agli atti della Polizia Locale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati

identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguiti nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Ogni eventuale ulteriore implementazione di telecamere sul territorio comunale dovrà avvenire conformemente al presente regolamento

2. Nei locali della Sede della Polizia Locale, adibiti esclusivamente a centrale operativa e delle forze dell'ordine, è posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Sono e possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.
5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli, in ragione di algoritmi di intelligenza artificiale capaci di individuare la classe oggetto della ricerca.
6. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada, debitamente omologati ove previsto dalla legge, deve essere segnalata da appositi cartelli in conformità alle disposizioni contenute dalle Guide Lines n. 3/2019 dell'EDPB. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta, nel raggio di ripresa secondo quanto indicato nel manuale tecnico del dispositivo della ditta fornitrice, (manuale presente agli atti dell'ufficio di PL). Le fotografie e i video non sono inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che tuttavia potrà richiedere di visionare la documentazione mediante gli strumenti che la legge ammette (c.d. accesso agli atti). Al momento dell'accesso, se ripresi, i volti degli individui dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili così come anche gli altri veicoli e/o altre eventuali persone presenti.
7. In relazione ai principi di pertinenza, di minimizzazione e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, impiegati e trattati solo secondo le finalità preventivamente espresse nelle informative rilasciate dal Comune di Castenaso.

Art. 4 - Diretta visualizzazione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale è realizzato ed installato nella piena conformità rispetto alle norme vigenti ed alle tecnologie digitali ed emergenti adottate presso le sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative "in tempo reale" è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti) ed in ogni caso non concede di attuare rilievi biometrici che siano suscettibili di categorizzazione biometrica della popolazione.
3. Il flusso dei dati deve giungere alla centrale operativa della Polizia Locale e alla centrale operativa delle Forze di Polizia in forza del patto per la sicurezza sottoscritto o da sottoscrivere presso la Prefettura di Bologna, garantito dalle misure tecniche adottate per la tutela dei dati. .

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato per via dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi:
 - alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castenaso, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;
 - al dettato normativo in tema di sicurezza urbana integrata ed in particolare alla Legge n. 125/2008 (legge conversione d.l. n. 92/2008, c.d. "decreto sicurezza"), al D.M. del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008, alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, al D.L. 20/02/2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e al D.L. 04/10/2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

- Alle funzioni istituzionali demandate al Comune e dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, novità in materia ambientale. L'Abbandono e/o il deposito incontrollato di rifiuti, posti in essere da cittadini, viene effettuato attraverso impianto di videosorveglianza, con trasmissione criptata dei filmati in formato proprietario, a capacità di trasmissione wireless (cifrata) tra box centrale e telecamere periferiche (dette satelliti)

La disponibilità delle immagini presso la Sede della Polizia Locale e i locali delle Forze di Polizia costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e Nazionale.

3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto e le immagini registrate sono da considerare "documenti amministrativi" suscettibili di accesso agli atti da parte del cittadino secondo i presupposti previsti dalle norme.

4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:

- attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale, sulla raccolta differenziata, sull'abbandono dei rifiuti e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali nelle materie di competenza per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate (se previste);
- rilevare le infrazioni al codice della strada;
- monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
- tutelare la sicurezza urbana;
- acquisire prove secondo metodi di acquisizione forense che garantiscano la integrità della prova.

5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni ed ogni altra necessità a carattere straordinario o accidentale, etc.. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana e al rilievo di illeciti consistenti nell'abbandono dei rifiuti.

6. Nelle aree esterne alle scuole potranno essere installati impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana e tutela del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente, fatte salve necessità di giustizia.

7. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:

- a) prevenire, costituire deterrente e contrastare atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi contribuire ad aumentare la sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire e costituire deterrente per eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree ai fini di ordine pubblico, qualora non sia possibile altra forma di controllo;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;
- f) per tutelare coloro che più necessitano di attenzione, ossia le persone fragili: bambini, giovani, anziani e disabili, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- g) per accettare l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti (es. orario di conferimento);
- h) per accettare il rispetto delle norme sul benessere degli animali, sulla regolare conduzione degli stessi, sulla raccolta delle deiezioni canine e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali;

- i) in materia di sicurezza urbana e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
8. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti (es. orario di esposizione dei contenitori) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689). Il Comune di Castenaso potrà avvalersi di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno. Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile Esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, regole e modalità di trattamento.
9. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante la registrazione delle immagini e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
10. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art.7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
11. Per specifiche finalità, gli operatori di Polizia Locale, le auto di servizio, gli apparati radio individuali e radio-veicolari, tablet, smartphone di servizio in uso, potranno in un prossimo futuro essere dotati di sistemi quali microtelecamere o telecamere da cruscotto (es.: Body Cam e dash cam) e di dispositivo di geolocalizzazione, finalizzati all'eventuale ripresa di situazioni di criticità nonché all'acquisizione di immagini ai fini della sicurezza stradale, urbana e degli operatori medesimi. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite questo sistema di ripresa visiva e localizzazione, rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 15/01/2018, n. 15 e della Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.
- Tali sistemi prima dell'adozione saranno opportunamente adeguati alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, assolvendo ad ogni obbligo e adempimento di legge richiesto a tale fine.
- Per specifiche attività quali sopralluoghi aerei, gli operatori abilitati di Polizia Locale, possono fare uso di Droni. Tale apparecchiatura è dotata di scheda SD e videocamera ove vengono registrate le immagini del sopralluogo, poi scaricate su server dedicato. Successivamente ad ogni utilizzo, la scheda SD viene formattata a basso livello con doppio passaggio.
12. Gli impianti di videosorveglianza e geolocalizzazione non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 - Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità Garante per la

protezione dei dati personali ed in particolare alle linee guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune alla pagina della Polizia Locale è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 7 – Responsabile del trattamento interno

1. Il Responsabile del Servizio/Comandante della Polizia Locale, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso la Sede/Comando della Polizia Locale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art.2, comma 1, lett. e) del presente regolamento.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, che avviene con atto separato e formalmente sottoscritto.
5. I designati al materiale trattamento, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- verifica che siano rispettate ed adottate tutte le misure tecniche e organizzative deputate per il rispetto puntuale, cura l'informativa di cui all'art.13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR);
- individua i designati del trattamento;
- dà ai designati le istruzioni e vigila sul loro rispetto, incaricati ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- riscontra entro 15 giorni le richieste di reclami;
- controlla che si provveda alla distruzione dei dati al termine dell'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo, ove necessario, il Titolare dei dati affinchè le autorità competenti in caso di data breach siano informate;

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal Responsabile del Servizio/Comandante e ai designati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere preventivamente autorizzati, per iscritto, dal Responsabile/Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo designati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impedisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. I designati dei servizi di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 - Nomina dei designati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Saranno incaricati tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. La nomina degli incaricati verrà effettuata tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservato agli organi di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine autorizzate.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli designati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito dei designati, verranno individuati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.
7. I designati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati secondo i principi e le finalità prestabilite dall'informativa e del gdpr;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico ove necessario pseudoanonimizza le immagini;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 2 e 3;
2. Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. L'impianto è composto da telecamere "fisse", "dome" e dotate di tecnologie utili alla "lettura targhe" (sistema O.C.R. o similari), sono dotate inoltre di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360°, zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo della Sede/Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico dedicato.
3. Per le riprese e registrazioni finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
4. In ossequio al disposto di cui all'art.35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Titolare assolve preventivamente come è avvenuto nel caso di specie la DPIA (valutazione d'impatto preventiva).

Art. 12 - Modalità da adottare per i dati registrati

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati nella centrale operativa, ossia in ambienti adibiti esclusivamente a ciò, in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e dei designati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. La distruzione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate;
4. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile e ai designati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia Amministrativa;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Castenaso e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
5. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente con oscurazione di tutti di dati personali altrui.
6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "**registro delle attività di trattamento e degli accessi**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni del designato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
7. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela o secondo quanto ammettono le norme. Fatto salvo i casi meritevoli di tutela, in linea generale non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, se ciò viene richiesto le immagini non potranno rivelare l'identità delle persone riprese, pertanto potrà essere eseguito solo attraverso l'oscuramento di tutti i dati personali che non appartengono al soggetto richiedente.
8. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti solo dall'organo di polizia stradale che procede al rilievo dell'incidente.
9. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391 quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al responsabile del trattamento dei dati, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.
10. Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al responsabile del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia precedente. La richiesta deve comunque pervenire al designato entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'organo di polizia precedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.
11. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto designato dal responsabile del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e memorizzarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi secondo i principi di digital forensic.

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione.

Art. 14 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti europee, statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività del provvedimento di approvazione.